

# **Statuto dell'Associazione "Piccoli Cantori di Torino APS"**

## **Articolo 1**

### **Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale

#### **"Piccoli Cantori di Torino APS"**

siglabile "PCT APS"

con sede legale nel Comune di Torino e di seguito indicato come APS.

2. L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

## **Articolo 2**

### **Scopi e finalità**

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di indubbio interesse generale in ambito didattico, culturale, artistico e di promozione sociale e territoriale per la diffusione di sapere nella valorizzazione di talenti e capacità giovanili; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Si ispira a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: costituiscono scopi dell'Associazione la promozione sociale e, in particolare, la diffusione della pratica musicale e corale fra i bambini e i giovani e la divulgazione attraverso pubblici concerti, spettacoli, corsi di musica, incisioni, registrazioni, pubblicazioni, attività su web e social media e qualsiasi altra attività artistica e pedagogica opportuna, del repertorio corale per Voci Bianche e Giovanili e dei valori di solidarietà, condivisione e cooperazione che sono alla base della pratica corale.

## **Articolo 3**

### **Attività**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale, illustrate nei punti seguenti.

2. L'Associazione svolge un'attività di interesse generale culturale nell'ambito artistico musicale mediante un'attività di canto collettivo, che si estrinseca nella educazione, istruzione e formazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che dimostrino interesse ad approfondire e potenziare le proprie capacità vocali e musicali, affinare orecchio e intonazione, ampliare la propria cultura e sensibilità artistica, sollecitare la propria indole espressiva e sociale, sempre nel rispetto delle caratteristiche individuali e delle specificità di ciascuno, dei ritmi dell'età evolutiva, e nella convinzione che tutti abbiano talenti da esprimere. L'Associazione persegue i propri scopi anche con l'attività concertistica per la diffusione della cultura musicale, la promozione dei valori sociali e di aggregazione nonché del

rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, che la cultura può far crescere nei giovani.

3. Tali attività rientrano tra quelle previste dal D.lgs. 117/2017 all'art. 5 con particolare riferimento ai punti d), f), i), w) di cui si riporta qui di seguito il dettato:

punto d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

punto f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

punto w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. Nello specifico, nell'ambito dell'Associazione, sono formati ed operano due cori con una finalità artistica più spiccata, che richiedono un impegno maggiore e dei requisiti specifici ai partecipanti: Piccoli Cantori di Torino, coro di voci bianche, e Giovani Cantori di Torino, coro giovanile, opportunamente preparati musicalmente e vocalmente dal personale artistico dell'Associazione.

5. L'Associazione organizza e gestisce le attività culturali ed artistiche, in particolare musicali, connesse alle attività dei cori di cui al precedente punto 4., organizzando concerti, rappresentazioni di teatro musicale, occasioni di incontro con il pubblico e con la società civile ed altre tipologie di iniziative in tale ambito, le quali affiancano allo scopo artistico finalità sociali, dando possibilità di espressione ai coristi e promuovendo uno scambio di esperienze e prospettive in particolare con i loro coetanei. L'Associazione, in particolare, organizza anche corsi di canto collettivo e anima diverse formazioni corali, avvalendosi a livello didattico di insegnanti e persone qualificate, per dare la possibilità a chiunque, in particolare a bambini e ragazzi in giovane età, di avvicinarsi al mondo della musica ed appassionarsi al canto e coltivare i propri talenti in un ambiente stimolante e non condizionato da svantaggi fisici, sociali ed economici. L'Associazione si propone infatti di promuovere la diffusione della cultura e l'importanza dell'educazione e della crescita personale, attraverso i valori della passione, del confronto, dell'espressione di sé, nonché dello studio, dell'impegno, dell'esercizio costante e del piacere nel coltivare il linguaggio artistico e musicale. Tutto ciò formerà un patrimonio fondamentale nello sviluppo dell'individuo, nel corso della sua vita sociale, familiare e lavorativa.

6. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

7. Al solo fine di raggiungere i suoi scopi istituzionali, l'Associazione potrà organizzare, a qualsiasi titolo, corsi di formazione musicale, vocale e corale, rivolti ai bambini e ai ragazzi, corsi di formazione per adulti, per docenti ed ogni altra attività didattica e di formazione nell'ambito corale e musicale. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati.

8. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

9. Viene promossa e diffusa la cultura e la pratica del volontariato, attraverso il coinvolgimento di molte persone che danno il loro contributo nella gestione delle attività associative. Per il perseguimento dei fini istituzionali, infatti, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e/o dei loro familiari, o di soggetti che hanno piacere di prestare parte del proprio tempo, in modo disinteressato ed altruista, alle attività associative.

10. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, così come previsto dall'art. 17, comma 5 del Codice.

11. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese,

preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS così come previsto dalla vigente norma in tema di terzo settore (D.lgs. 117/2017). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

12. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000.

13. Nel caso in cui si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, l'APS ha l'obbligo di iscrivere in un apposito registro, all'uopo istituito, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; deve, inoltre, assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

14. Inoltre, quando siano richieste specifiche competenze musicali o professionali, l'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eccezionalmente ricorrendo a propri associati, (diversi dai volontari di cui all'art. 10 del presente statuto, per i quali le previsioni dell'articolo 17, comma 5 del Codice), secondo la previsione specifica contenuta nell'art. 36 del Codice, cioè solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 5**

##### **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro

attuazione.

2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
4. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
5. Sono soci ordinari (per brevità di seguito "soci" o "associati") i componenti dei cori ed i corsisti iscritti ai percorsi didattici dell'Associazione. Essi esercitano i diritti propri della qualifica di associato. Qualora tali associati siano minorenni, potranno alternativamente esercitare in proprio i propri diritti o attraverso chi ne ha la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 320 cod.civ., soggetto da indicarsi contestualmente alla domanda di ammissione quale socio. Medesima regola vale anche nel caso di soggetti senza capacità di agire o con limitazioni della medesima.
6. L'adesione all'Associazione da parte di un minore, configurandosi come negozio giuridico che presuppone la capacità di agire in capo ai contraenti, ai sensi dell'articolo 2, cod. civ., al fine della relativa conclusione, richiederà l'intervento in rappresentanza del genitore o del diverso soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 320 e 343 cod. civ.
7. Può inoltre acquisire la qualifica di socio chi, condividendo i valori, i principi e gli scopi perseguiti dalla medesima Associazione, voglia presentare domanda di ammissione.
8. La qualità di socio non è trasferibile.
9. Sono previste anche altre due categorie di soci, in aggiunta a quelli ordinari:
  - Soci sostenitori: persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1. del presente articolo e che vogliamo prestare la loro opera volontaristica nell'Associazione;
  - Soci istituzionali: altri soggetti facenti parte del terzo settore, comprese le APS, o comunque senza finalità di lucro che vogliono sostenere liberalmente l'operato dell'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

## **Articolo 6**

### **Volontari**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## **Articolo 7**

### **Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta

scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

## **Articolo 8**

### **Criteri di ammissione ai cori**

1. L'ammissione ai cori è possibile solo su deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere tecnico vincolante del Direttore Artistico, a domanda degli interessati. L'ammissione, che non potrà essere discriminatoria, avverrà in base ai seguenti criteri:
  - a. Condivisione degli obiettivi dell'Associazione;
  - b. Essere in possesso di requisiti musicali e vocali adeguati;
  - c. Disponibilità a frequentare regolarmente ed integralmente le attività dei cori;
  - d. Avere età compresa nei limiti fissati dal regolamento dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito, sentito il Direttore Artistico.
3. Il ricorso al Consiglio Direttivo è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

## **Articolo 9**

### **Perdita della qualifica di Socio**

1. La qualifica di socio si perde:
  - a. Per morte;
  - b. Per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
  - c. Dietro presentazione di dimissioni scritte negli altri casi diversi dai precedenti: tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
  - d. Per esclusione.
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, fatti salvi i casi di cui alle lettere a. e b. del punto 1. del presente articolo.
3. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
  - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
  - ponga in essere l'indebita interferenza individuale nelle decisioni e nell'operato della Direzione Artistica o del Consiglio Direttivo;
  - cause di natura artistica, ivi compresa l'insufficiente partecipazione del corista all'attività del coro;
  - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
6. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 10**

##### **Cessazione della qualità di Socio**

1. La qualità di associato cessa:
  - a. per gli associati minorenni o incapaci di agire, dal momento del compimento della maggiore età o dell'acquisizione della capacità di agire, qualora i medesimi non reiterino in proprio la domanda di ammissione, per conferma della propria volontà di mantenere la qualifica di associato, entro 60 giorni dal compimento della maggiore età o dell'acquisizione della capacità di agire;
  - b. per gli associati ordinari, al compimento dell'anno di età definito dal regolamento, (qualora tale limite sia esistente), con decorrenza dal termine dell'esercizio associativo in corso; questi potranno rimanere associati, rientrando eventualmente anche in categorie differenti, ricorrendone i presupposti;
  - c. per mancata iscrizione al coro o ai corsi didattici per l'esercizio associativo successivo;
  - d. per esclusione dell'associato;
  - e. per recesso dell'associato, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - f. per morte o perdita della capacità di agire dell'associato.
2. La cessazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso della cessazione della qualità di associato, non spetta all'associato cessato, neppure pro quota, il rimborso di contributi e/o quote versati. L'Associazione mantiene il diritto di pretendere il pagamento di contributi e/o quote dovuti e non versati.
3. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11**

##### **Sospensione del socio**

1. La sospensione della qualità di socio può essere deliberata per i casi in cui sussistano elementi che facciano ritenere possibile, ma non certa, la sussistenza dei presupposti di esclusione, ovvero su richiesta dell'associato.
2. La durata della sospensione non è predeterminata.
3. La sospensione è deliberata dagli stessi organi competenti all'adozione del provvedimento di esclusione.
4. La sospensione comporta la momentanea cessazione di diritti ed obblighi in capo all'associato.

#### **Articolo 12**

##### **Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci, di ogni categoria, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi qualora ne abbiano i requisiti di età e gli ulteriori previsti per l'elettorato passivo dal presente statuto;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- alla partecipazione attiva alla vita associativa;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

### **Articolo 13**

#### **Quota associativa**

1. I soci devono corrispondere, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'entità della quota sociale viene stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale potrà anche prevedere importi differenti per le diverse categorie di associati. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze di copertura dei costi vivi per l'organizzazione delle attività associative, potrà stabilire l'entità di un contributo costi specifico, aggiuntivo alla quota sociale, per la stretta copertura degli oneri delle specifiche attività istituzionali dell'Associazione.

3. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre ai versamenti di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale ed agli eventuali contributi diretti di copertura costi.

### **Articolo 14**

#### **Raccolta fondi**

1. L'Associazione può organizzare attività di raccolta fondi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 del Codice.

2. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con i dettati normativi e regolamentari tempo per tempo vigenti emanati dai soggetti istituzionali preposti e di riferimento.

### **Articolo 15**

#### **Organi dell'APS**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo, se nominato;
- Organo di Revisione, se nominato.

## **Articolo 16**

### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovabile ricezione (notifica di recapito o conferma di lettura), e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. L'assemblea può riunirsi anche mediante video conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
6. Nel caso in cui l'APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del cod.civ., in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

## **Articolo 17**

### **Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
  - discute ed approva i programmi di attività;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 1 dello Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18**

##### **Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' articolo 17.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 19**

##### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri, scelti tra i soci maggiorenni, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'elettorato passivo spetta agli associati maggiorenni, con piena capacità di agire e che dimostrino il possesso di specifici requisiti di indiscussa onorabilità, indipendenza ed anche professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del Codice.
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza

od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- predispose annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi, anche di natura straordinaria;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- provvede al funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione;
- si occupa del reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- può conferire deleghe ai propri componenti e istituire commissioni di lavoro;
- nomina il Direttore Artistico e ne determina i compensi;
- delibera sull'attribuzione di eventuali incarichi a lavoratori, dipendenti e/o autonomi, determinandone gli eventuali compensi;
- cura i rapporti con gli Enti interessati e i soggetti interessati;
- delibera se agire e resistere in giudizio, in mediazione, in negoziazione assistita, nomina arbitri, delibera in materia di impugnazioni giudiziali, di transazioni e conciliazioni.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 20**

### **Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento o delega specifica, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

## **Articolo 21**

### **Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

Rientrano tra i compiti del Tesoriere:

- curare l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti;
- curare la tenuta dei rapporti economici con le banche e i fornitori in genere;
- curare la tenuta della contabilità dell'Associazione.

## **Articolo 22**

### **Segretario**

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario è inoltre preposto ai seguenti compiti:

- invio delle comunicazioni di convocazione degli organi dell'Associazione e agli associati;
- stesura dei verbali degli organi associativi;
- istituzione e tenuta del libro degli associati e del registro dei volontari e dei libri dei verbali degli organi associativi, ad esclusione di quello del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato).

## **Articolo 23**

### **Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

#### **Articolo 24**

##### **Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 25**

##### **Revisione legale dei conti**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Articolo 26**

##### **Direttore Artistico**

Il Direttore Artistico, oltre ad altre specifiche competenze previste nel presente statuto:

- determina le linee artistiche e didattiche dell'Associazione, curando gli opportuni contatti artistici ed organizzativi;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina delle figure professionali necessarie a dirigere le formazioni corali dell'Associazione, a coadiuvare la preparazione musicale, vocale, artistica e scenica dei coristi e dei corsisti, a ricoprire incarichi di coordinamento didattico e docenza dei corsi dell'Associazione, nonché dei professionisti necessari alla realizzazione di concerti, spettacoli, manifestazioni. Il Direttore Artistico può ricoprire personalmente uno o più dei suddetti incarichi;
- è senza portafoglio e deve sottoporre al Consiglio Direttivo ogni decisione che implichi conseguenze di carattere economico per l'Associazione.

Il Direttore Artistico è nominato su deliberazione del Consiglio Direttivo con incarichi a tempo determinato ovvero indeterminato. Gli incarichi saranno conferiti in modo tale che l'interruzione del relativo rapporto decorra dalla fine di un esercizio associativo e sia noto all'Associazione con congruo preavviso, onde non pregiudicare il regolare andamento dell'attività artistica presente e futura.

## **Articoli 27**

### **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. L'Associazione non potrà distribuire agli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle proprie attività, gli utili e/o gli avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti ed impiegati secondo lo scopo associativo.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'APS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

## **Articolo 28**

### **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.